



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d' Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

Dott.ssa Donatella Scandurra Consigliere

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

Dott. Antonio Palazzo Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello iscritta al n. 60.021/R.G., proposta da xx

(C.F. xx), rappresentata e difesa dagli Avv.ti De Girolamo Raffaele e Morini

Silvia, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c.

avvraffaele.degirolamo@pecavvocatifrosi-none.it e domicilio fisico eletto

a Roma, unitamente ai patroni, in via Archimede 10, presso lo studio

dell'Avv. Callini Viviana: appellante

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del

legale rappresentante in carica, difeso dagli Avv.ti Giannico Giuseppina, Pat-

teri Antonella, Preden Sergio, Coretti Antonietta e Carcavallo Lidia, con i

quali elettivamente domicilia in Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli

Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Ente: appellato

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 817/2021**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 9 novembre 2021.

Visti: l'appello e la memoria conclusiva di parte privata, gli scritti in resistenza di parte pubblica, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Di Maro Giuseppina, data per letta la relazione del Cons. Comite Giovanni, uditi gli Avv.ti Morini Silvia, per xx, e Carcavallo Lidia, per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio ha rigettato, a spese di lite compensate, la domanda proposta dalla Sig.ra **xx**, tesa all'irripetibilità dell'indebito di **€ 3.323,19**, costituitosi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, sul trattamento spettante ai superstiti e fruito dalla medesima, intimato con nota del 18/05/2015 della Direzione INPS di Frosinone.

La Sig.ra xx è titolare di trattamento di reversibilità nella Gestione pubblica INPS (n. 61557736R) dal 2008, in quanto vedova del Sig. Campioni Antonio, deceduto il 3 settembre 2008. La medesima è altresì titolare di pensione diretta nella Gestione privata dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL). Il 18 maggio 2015 la Direzione INPS di Frosinone ha informato la pensionata che sul trattamento di reversibilità corrisposto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, per superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tab. F allegata alla l. 335/1995, si è formato un indebito di **€ 3.323,19**, accertato in base ai redditi del 2012 (€ 24.833,00), dichiarati all'Agenzia delle entrate con il modello 730/Cud/Unico

2013, e a quelli del 2013, presenti nel Casellario centrale dei pensionati. A seguito dell'attivato recupero, la pensionata il 28 dicembre 2018 ha rivolto all'INPS una specifica diffida a rivedere gli atti e a restituire le somme nelle more trattenute con gli interessi legali, ribadita a pezzo p.e.c. il 17 aprile 2019. Con raccomandata del 24 aprile 2019 (pervenuta il 10 maggio seguente), l'Istituto ha informato l'interessata di una rimodulazione del debito pensionistico afferente però ad altre annualità, atteso che quello emerso nell'anno 2013 (redditi 2012), di € 3.323,19, è stato interamente recuperato da agosto 2015 a ottobre 2017. Identicamente, con p.e.c. del 26 aprile 2019, inviata ai difensori della pensionata, l'INPS ha comunicato che *"con la rata di giugno 2019, ha provveduto al ricalcolo del debito sorto sulla pensione n. 61557736/R, per applicazione Tabella F, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, applicando una ritenuta unica di € 110,28 (in scadenza a luglio 2039), pari al quinto del trattamento mensile pensionistico in godimento"*. La sig.ra xx, ritenendo di aver assolto all'onere di comunicazione dei redditi, con l'invio del modello Unico all'Amministrazione finanziaria il 30 settembre 2013, ha chiesto al giudice monocratico per il Lazio, in relazione all'annualità 2013, l'annullamento del debito e la restituzione delle trattenute operate, con la maggiorazione degli accessori *"dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo"*.

II. La sentenza n. **817/2021** ha riconosciuto, alla stregua della comunicazione impugnata, la sussistenza dell'indebito poiché conseguente alla puntuale e corretta applicazione della tabella F. Dappoi, ha osservato che la previsione contenuta nell'art. 13, co. 2 della l. 412/1991 e quelle degli artt. 9 della l. 428/1985 e 5 del d.P.R. n. 429/1986, relative all'esercizio dell'attività di revisione del trattamento di reversibilità, *"non comminano alcuna sanzione di*

decadenza o nullità all'azione di recupero dell'indebito esercitata oltre il detto termine annuale, che assume quindi carattere ordinatorio e non perentorio". A tale stregua, in applicazione del principio statuito dalle SS.RR. nella sent. n. 4/2008/QM, in materia di recupero di differenze su ratei pensionistici indebitamente pagate per superamento dei limiti di reddito (art. 1, co. 41 della l. 335/1995, tab. F), "va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della l. 428/1985 e all'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986". Altra giurisprudenza ha poi "condizionabilmente affermato che l'art. 86, co. 4 e l'art. 197, co. 7, del d.P.R. n. 1092/1973, impongono al pensionato precisi obblighi di comunicare i dati reddituali rilevanti sulla misura della pensione, e solo l'adempimento di tali obblighi fa decorrere il termine annuale per il recupero". Detti obblighi di comunicazione (e quindi la decorrenza del termine annuale) "non possono ritenersi esclusi nell'ipotesi in cui l'Amministrazione previdenziale sia già a conoscenza di un reddito da essa stessa erogato e rilevante ai fini del computo della pensione (...), sia perché le norme sull'obbligo di comunicazione non prevedono alcuna deroga, sia perché, comunque, anche nell'ipotesi in esame, l'amministrazione non dispone che di un dato parziale, non comprensivo dei redditi di fonte diversa dalla pensione o dei redditi che non concorrono a determinare l'imponibile, ovvero di dati in ogni caso rilevanti ai fini dell'applicazione della tabella F. Pertanto, il termine annuale per il recupero dell'indebito non decorre fino a che il superstite non abbia comunicato tutti i propri redditi all'ente previdenziale". Per questi motivi, il primo giudice ha respinto il ricorso.

III. Della decisione si grava la Sig.ra xx che lamenta:

"1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, co. 10 bis del d.l. 207/2018, come modificato dall'art. 13, co. 6 del d.l. n. 78/2010, 15 del d.l. n. 78/2009, e 86 del T.U. 1092/1973". Osserva che la prima sentenza "ha ritenuto che la pensionata non

abbia assolto all'obbligo derivante dall'art. 86 del d.P.R. 1092/1973, di comunicazione dei dati reddituali all'ente previdenziale rilevanti sulla misura della pensione. E su questo falso presupposto, ha di conseguenza ritenuto non decorso il termine annuale per il recupero dell'indebito". Vi è però che il giudice di prime cure "ha dimenticato di fare applicazione (...) della normativa vigente, che specificamente regola le modalità di comunicazione dei redditi che incidono sul trattamento pensionistico, in particolare dell'art. 35, co. 10 bis del d.l. n. 207/2008, come modificato dall'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. 78/2010 (...)", ancor prima integrato dall'art. 15, co.1 del d.l. 78/2009. Di fatti, dal 31 maggio 2010 (entrata in vigore dell'art. 13, co. 6 lett. c del d.l. 78/2010) "opera un regime di vera e propria alternatività tra i sistemi di comunicazione, con l'effetto che, soltanto in mancanza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, della dovuta dichiarazione dei redditi, si è imposto, a carico del pensionato, un onere di comunicazione dei dati reddituali direttamente all'Ente previdenziale di riferimento, con la possibilità che, in caso di non tempestiva comunicazione, quest'ultimo proceda alla sospensione del trattamento pensionistico (Corte conti, Sez. II d'app. n. 61/2022)". L'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha trasmesso il 30 settembre 2013 all'Agenzia delle entrate il proprio modello Unico relativo ai redditi 2012, avente un imponibile lordo, ai fini delle detrazioni, pari a € 42.928,00. Lo stesso Ente previdenziale nella Circolare n. 195, del 30 novembre 2015, ha affermato che l'obbligo posto a carico del titolare della prestazione collegata al reddito viene "rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) all'Ammministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L'Istituto non è, quindi, più tenuto a inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la natura delle prestazioni in

esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'art. 13, co. 2 della l. 412/1991". Con un secondo motivo denuncia: "2) Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa, nonché omessa motivazione o motivazione illogica e contraddittoria, perplessa e obiettivamente incomprensibile". Rileva che la sentenza è da riformare "perché non ha tenuto conto o, comunque, non ha conferito la corretta valutazione alla documentazione depositata con il ricorso introduttivo (...)". In particolare, il primo giudice "non ha fornito la corretta valutazione della dichiarazione reddituale del 2013, relativa ai redditi 2012, telematicamente trasmessa dalla pensionata all'Agenzia delle entrate", atteso che detto invio "è sufficiente a integrare l'obbligo di collaborazione e comunque preteso dal pensionato (...), non considerando neppure la non contestazione da parte dell'Istituto convenuto dei fatti allegati (...)". Pertanto, la sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza che "fa corretta applicazione dei principi contenuti nella sent. n. 4/2008/QM delle SS.RR., contemperandoli con la successiva normativa intervenuta a mezzo dell'art. 35, co. 10 bis del d.l. 207/2008". Con un ultimo motivo lamenta: "3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 41 della l. 335/1995, Tab. F, art. 9 l. 428/1985 e art. 5 del d.P.R. 429/1986, come interpretati dalla sentenza delle SS.RR. n. 4/2008/QM". La sentenza è da riformare "perché non ha correttamente valutato la tempestività dell'azione di recupero dell'indebito, ritenendo che il termine annuale per l'esercizio dell'attività di revisione del trattamento di reversibilità non abbia natura decadenziale, ma assuma carattere ordinatorio". In breve, nel ricorso introduttivo non è stato sostenuto il carattere decadenziale del termine annuale, ma "è stato invece correttamente richiamato quanto argomentato dalle Sezioni riunite, così come integrato con la normativa del 2009 intervenuta successivamente alla decisione n. 4/2008/QM". In definitiva, "entro il termine annuale,

l'INPS deve procedere al controllo e alla revisione dei dati acquisiti, ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art. 1, co. 41, della l. 335/1995, e il recupero, in questo arco temporale, è consentito senza condizioni". Perciò, trascorso detto termine il recupero è subordinato alla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede, attestato, in specie, dal regolare adempimento dell'obbligo previsto a carico del pensionato (art. 86, co. 4 e 197, co. 7 del d.P.R. 1092/1973), assolto con l'invio il 30 settembre 2013 del modello reddituale all'Agenzia delle entrate. Conclude nel senso "*(...) di voler riformare la sent. 817/2021 (...) e conseguentemente, con eventuale rinvio, (...) dichiarare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione alla pensionata (...) oltre interessi e/o rivalutazione dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo*". Vinte spese e onorari di entrambi i gradi con la clausola di attribuzione.

IV. All'impugnativa resiste l'INPS, costituitosi con memoria difensiva versata nel fascicolo *on-line* il 20 marzo 2024, che insta per il suo integrale rigetto. In sintesi, ritiene la decisione resa "*assolutamente corretta ed esente dalle censure agitate oltreché in linea con la più recente giurisprudenza contabile*". Osserva, in via preliminare, che la controparte non ha mai contestato la legittimità dell'avvenuto ricalcolo (che ha originato l'indebito), "*lamentando unicamente la fondatezza della pretesa restitutoria e tanto ha fatto invocando da un lato la presunta buona fede e dall'altro l'asserita tardività dell'azione recuperatoria*". Perciò, attesa la normativa applicabile alle pensioni pubbliche, ossia l'art. 86, co. 4 del d.P.R. 1092/1973, l'art. 1, co. 41 della l. 335/1995 e gli artt. 9 della l. 428/1985 e 5 del d.P.R. 429/1986, come interpretati dalla sent. n. 4/2008/QM delle Sezioni riunite, l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate,

con espressa provvisorietà di queste liquidazioni entro il suindicato termine, aspetto che esclude l'utilità di qualsivoglia affidamento incolpevole. Detto termine, chiaramente, decorre dal momento in cui l'Amministrazione è nella disponibilità dei dati reddituali sui quali basare la revisione della prestazione. L'INPS ritiene che nell'ipotesi a giudizio "il provvedimento di recupero (...) debba ritenersi tempestivo, oltre che del tutto legittimo e circostanziato, non avendo controparte mai allegato né tanto meno provato di aver comunicato all'Ente per ogni anno la dichiarazione attestante i propri redditi così come previsto dall'art. 86, co. 4 del T.U. 1092/1973, tutt'ora vigente, che statuisce un espresso obbligo di comunicazione in capo agli interessati delle condizioni che hanno dato luogo all'insorgere della prestazione nonché del verificarsi di ogni evento che ne comporti la variazione o la soppressione". Invero, tale obbligo di comunicazione, se non correttamente assolto, non consente il decorso del termine annuale previsto dalle citate disposizioni (cfr. Corte conti Sez. II d'app. n. 1342/2016). Inoltre, nel caso dei trattamenti collegati ai redditi, l'art. 5, co. 4 del d.P.R. 429/1986 lascia impregiudicata, decorso l'anno, l'azione di ripetizione dell'indebito (Corte conti, Sez. III d'app. n. 250/2018). Quanto ai tempi del recupero, l'INPS evidenzia che lo stesso "deve intendersi articolato in due distinte fasi successive: la prima attinente all'acquisizione del dato reddituale e alla verifica del suo impatto sul diritto e sulla misura del trattamento ai superstiti, la seconda alla materiale revisione del pagamento che deve essere adeguato alle sopravvenute variazioni reddituali", così come evidenziato dalle SS.RR. nella sent. n. 4/2008/QM. Ciò premesso, l'Istituto osserva che "nel caso di specie, se è fuor di dubbio che la sig.ra xx abbia assolto all'obbligo di comunicazione presentando ogni anno la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria (modello 730), è altrettanto indubbio che l'INPS avrebbe

potuto procedere al recupero dell'indebito soltanto dopo la presentazione della citata dichiarazione e che lo abbia fatto in modo tempestivo". Difatti, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2012, il primo termine annuale per lo svolgimento delle attività di verifica poteva decorrere solo dalla data di presentazione del modello 730/2013 (o del modello Unico 2013), "mentre il successivo termine annuale per l'attività di recupero dell'indebito poteva decorrere solo dalla scadenza del primo e, quindi, compiersi entro il 31 dicembre 2014". Perciò, decorso il suddetto periodo, il recupero resta comunque condizionato dalla sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. Sicché, "poiché il primo atto di contestazione dell'indebito è intervenuto il 18 maggio 2015, l'azione di recupero, da parte dell'INPS, deve ritenersi tempestiva giacché intervenuta in un lasso di tempo del tutto coerente con la vicenda di fatto oltretutto totalmente legittima".

V. Con memoria di replica, acquisita al fascicolo *on-line* il 22/03/2024, l'appellante insiste nell'accoglimento del gravame richiamando giurisprudenza delle Sezioni centrali che, diversamente dalla sentenza di prime cure e dalla sent. 82/2023 (di questa stessa Sezione), hanno fatto applicazione delle modifiche legislative in vigore dal 2010.

VI. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] L'appello è fondato.

Preliminarmente, preme evidenziare che il gravame rispetta i canoni prospettici indicati all'art. 170 c.g.c., in quanto volto a sollecitare la corretta

applicazione delle norme di favore disciplinanti l'inesigibilità dell'indebito pensionistico, previa compiuta individuazione delle disposizioni recanti specifici obblighi di informativa relativi al possesso di redditi, e loro variazioni, ai quali è collegata la prestazione previdenziale ai superstiti.

Ciò premesso, mette conto osservare che la disciplina recata dall'art. 13, l. 412/1991, richiamata in alcuni atti di causa, che ha interpretato autenticamente l'art. 52, co. 2, della l. n. 88/1989, pur avendo la medesima *ratio* di quella contenuta nel testo unico n. 1092/1973, applicabile al personale civile e militare dello Stato, è rivolta esclusivamente alle prestazioni indebite dell'Assicurazione generale obbligatoria. Invero, l'art. 52, della l. 88/1989, prevede al co. 1 che *“Le pensioni a carico dell'A.G.O. (...), della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale (...), possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”*. Per i trattamenti delle gestioni pubbliche soccorrono, invece, gli artt. 203-205 del d.P.R. 1092/1973 che, tuttavia, limitano la revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione ai soli casi di errori di fatto, di calcolo o di computo dei servizi o di calcolo del contributo di riscatto o di rinvenimento di documenti nuovi o di provvedimento emesso sulla base di documenti riconosciuti o dichiarati falsi, con esclusione, quindi, dell'errore di diritto. Il co. 2 dell'art. 52 dispone, inoltre, che *“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscalate rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)”*. Non diversamente dispone l'art. 206, co. 1, del d.P.R.

1092/1973, per le pensioni dei dipendenti pubblici: *“Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”*. Sia l'art. 52, co. 2, che l'art. 206, co. 1, sono stati poi autenticamente interpretati, rispettivamente, dall'art. 13, della legge n. 412/1991, e dall'art. 3, della legge n. 428/1985. Difatti, l'art. 13, co. 1, prevede che: *“Le disposizioni di cui all'art. 52, co. 2, della l. n. 88/1989, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)”*. L'art. 3, co. 1 della legge 428/1985 dispone, a propria volta, che *“La norma contenuta nell'art. 206 del T.U. 1092/1973, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso d.P.R., il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione”*. Di talché, la gestione privata e quella pubblica hanno riferimenti disciplinari diversi e non del tutto coincidenti, atteso che, per la prima, la revoca e/o modifica dei trattamenti, con effetti d'irripetibilità sulle maggiori somme rimosse e salvo il dolo dell'interessato, può avvenire per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore; per quella pubblica può avvenire, invece, per errore di fatto, di calcolo o altro ma non per errore di diritto. L'art. 13, della l. 412/1991, introduce poi al comma 2, per la gestione A.G.O., l'ipotesi particolare delle somme pagate in eccedenza per

superamento dei limiti di reddito; a tal riguardo, *“L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*. Sicché, con riguardo alla gestione privata, l’art. 13 della cit. legge, al fine di ridurre il perimetro dell’area dell’irripetibilità, ha previsto al primo comma l’ipotesi generale subordinata a quattro condizioni: definitività del provvedimento, formale comunicazione dello stesso, errore imputabile all’Istituto e assenza di dolo anche omissivo del pensionato. Tale ipotesi trova applicazione in tutti i casi di indebito pensionistico, con esclusione di quella specifica prevista dal secondo comma. In questi casi, quando la misura o il diritto della prestazione previdenziale pensionistica sono incisi dalla situazione reddituale, con conseguente indebito laddove non si sia tenuto conto di tale dato, la regola è che l’indebito, a prescindere dalle suddette quattro condizioni, deve essere recuperato, purché nei termini decadenziali (così definiti dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. 3802/2019 e 23031/2020) previsti dalla norma stessa, a tutela dei reali destinatari dei benefici e detentori di un reddito inferiore, in un’ottica solidaristica ed egualitaria. La surrichiamata disciplina non opera, tuttavia, per le gestioni pubbliche, alle quali si applicano disposizioni diverse (come ben evidenziate dall’appellante), in parte sovrapponibili, nell’interpretazione sistematica fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sent. n. 4/2008/QM. Invero, il trattamento di reversibilità, ordinario e privilegiato, è previsto per i dipendenti pubblici, civili e militari, iscritti alla Gestione Stato, dagli artt. 81 e segg. e 184 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973, e, quanto alla misura, ora dall’art.1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha esteso, a decorrere dal 17 agosto

1995, la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'A.G.O. a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale e, quindi, anche alle gestioni dei dipendenti pubblici amministrate dall'INPS. Le suddette norme prevedono, in particolare l'art. 1, comma 41, limiti - indicati nella tabella F allegata alla legge di riforma - alla cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario, statuendo una serie articolata di soglie reddituali e di misure di salvaguardia applicabili in favore di particolari categorie di soggetti, nonché la non operatività dei limiti stessi (contenuta anche nel T.U. 1092/1973) in presenza di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette facenti parte del nucleo familiare del beneficiario, con l'immediata evidenza che il puntuale accertamento dell'*an* e del *quantum* riferiti alla soglia spettante richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, le cui modalità, con riguardo all'onere di comunicazione del titolare della prestazione ai superstiti collegata al reddito, sono state integrate, a far tempo dal 31 maggio 2010, con l'entrata in vigore dell'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. n. 78/2010. In specie, l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità, con gli altri redditi del beneficiario, non comporta l'adozione di un provvedimento formale che va a modificare il trattamento definitivo di quiescenza in fruizione, ma impone esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato a un valore percentuale imposto per legge, che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio (art. 88, d.P.R. 1092/1973) e che a propria volta non preclude successive modifiche, *in peius* ovvero *in melius*, qualora nelle annualità successive alla liquidazione del trattamento si fossero

verificate, ovvero accertate, modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, co. 41, l. 335/1995. Di fatti, le modalità e le conseguenze della richiamata normativa sulla ripetibilità di indebiti costituitisi su trattamenti di reversibilità, per omessa o incompleta comunicazione dei redditi, esigono che si tenga conto sia dell'esistenza di obblighi di dichiarazione di dati e qualità personali e familiari posti a carico dei beneficiari, sia dell'incidenza di disposizioni normative generali volte a semplificare l'azione amministrativa anche mediante la previsione dell'acquisizione d'ufficio di atti, documenti e notizie qualificate da parte dell'Ente. Invero, è da rilevare che per i percettori di pensione, in particolare di reversibilità, sussiste l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti non solo la cessazione del pagamento (e non è questo il caso odierno) ma anche la variazione della pensione medesima (ipotesi controversa tra le parti). Recita, infatti, l'art. 86, co. 4, del T.U. 1092 del 1973: *"È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori"*. Non diversamente accade per le reversibilità militari con l'art. 197, co. 7, del citato d.P.R.: *"È fatto obbligo al titolare della pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al legale rappresentante del titolare di pensione o assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza"*

per motivi inerenti all'incarico a lui conferito". Si tratta di obblighi che, per loro natura, impongono la piena, fattiva e leale collaborazione del beneficiario della provvidenza, mentre il loro mancato assolvimento non può creare alcun legittimo affidamento (*'legitimate expectation'* nella giurisprudenza convenzionale della Corte E.D.U.) del percettore nella giustizia del trattamento corrisposto, e non può per ciò comportare alcuna qualificata tutela, in caso di percezione di somme oltre il limite di cumulabilità fissato dalla suindicata novella del 1995, dall'amministrazione che, in mancanza di tempestiva informativa, ragionevolmente prosegue nell'immodificata erogazione della pensione ai superstiti, senza che possa essere attribuito a sua negligenza il pregresso accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione. Perciò, il mancato assolvimento di detti obblighi, posti a carico del beneficiario del trattamento, legittima il recupero dell'indebitato da parte dell'Istituto previdenziale, in base agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l'applicazione di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici della recuperabilità dell'indebitato oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c. Questo senza trascurare che l'identificazione di una situazione di legittimo affidamento non importa per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal pensionato. Difatti, vi è un interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebitato che va sempre bilanciato con l'interesse del privato *accipiens* a trattenere le somme. La giurisprudenza convenzionale (Corte EDU), in genere, riconosce la legalità dell'intervento recuperatorio, che solo raramente si è dimostrata carente (sent. 12 ottobre 2020, Anzelika Simaitiene contro Lituania, par. 115). In altri termini, anche in presenza di un *'legitimate expectation'* (legittimo affidamento) è stata riconosciuta la legalità dell'intervento di

recupero dal privato, nell'ambito di una prestazione previdenziale, pensionistica e non, in quanto le modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ossia la rateizzazione, come in ipotesi, rapportata al reddito prodotto e limitata al quinto di legge del rateo) non hanno tramutato la *condictio indebiti* in una interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento (Corte cost. n. 8/2023). In specie, si versa in tema di prestazioni previdenziali pensionistiche collegate al reddito per le quali l'ordinamento appronta delle tutele particolarmente incisive, in cui l'affidamento, unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 della Carta, al tipo di prestazioni erogate, si configura "*quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione (...) rimessa alla discrezionalità del legislatore*" (Corte cost. 8/2023, 148/2017 e 431/1993). Discrezionalità ragionevolmente esercitata, poiché la formazione del legittimo affidamento esige che il pensionato assolva agli obblighi di informazione (in ipotesi, come di seguito, ritualmente assolti con le modalità introdotte dalla novella entrata in vigore il 31 maggio 2010) funzionali allo svolgimento, senza ritardo, delle procedure di verifica dell'entità dei trattamenti. Obblighi sui quali alcun equivoco può nascere, poiché le norme che li prevedono, tutt'ora vigenti, *id est* l'art. 86, co. 4, e l'art. 197, co. 7 del d.P.R. n. 1092/1973, ne indicano indiscutibilmente il soggetto destinatario (oggi solo indirettamente) nella "*direzione provinciale del tesoro*", allora ordinatore secondario della spesa, in cui è subentrato prima l'INPDAP e poi l'INPS Gestione dipendenti pubblici, che hanno accentrato in tali enti le funzioni di pagatore e liquidatore dei trattamenti ai superstiti, mentre la modalità di comunicazione era la più varia (di norma quella *on-line* curata dai CAF e dagli altri intermediari finanziari

abilitati, delegati dal pensionato), purché idonea a consentire all'Istituto la spedita valutazione del *"verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione o la variazione dei pagamenti"*. Di talché, atteso il numero elevato di partite attive da gestire da parte dell'INPS, è da ritenere non implausibile e, perciò, è ragionevole pretendere la collaborazione del produttore dei redditi diversi, beneficiario del trattamento ai superstiti collegato agli stessi, partecipazione di norma sollecitata anche attraverso i c.d. modelli RED, alla cui campagna di riferimento il pensionato può sempre accedere (attraverso l'area personale al medesimo dedicata sul portale dell'INPS) per confermare all'Istituto i propri redditi e così ottenere un'elaborazione del trattamento ai superstiti in via anticipata. Tuttavia, la circostanza che la situazione reddituale possa essere conosciuta dall'INPS anche *aliunde*, quindi non con una comunicazione diretta del pensionato, trova riscontro nel mutato quadro disciplinare che riconnette alla tempestiva comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate, da un lato, valenza impeditiva dell'erogazione indebita delle somme e, dall'altro, esonerativa di responsabilità, in via di principio, quanto al formarsi dello stesso. Invero, le norme disciplinanti non tanto l'onere (perché l'obbligo di comunicare resta fermo) ma il destinatario della comunicazione dei redditi incidenti sulle prestazioni ai superstiti, diversamente da quanto affermato dal Collegio in un proprio precedente (sent. n. 82/2023) più volte richiamato dai patroni dell'appellante al fine di evidenziarne la non avvenuta applicazione della novella legislativa in vigore dal 2010, ma che invece integra una fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella odierna, devono potersi coordinare con le successive variazioni disciplinari, che hanno introdotto un regime di *"alternatività tra i sistemi di comunicazione"*, avente come destinataria l'Agenzia delle

entrate. Sicché, soltanto in assenza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di tutti i redditi (con il modello reddituale prescelto dal contribuente/pensionato), l'obbligo discendente dagli artt. 86, co. 4 e 197, co. 7 del d.P.R. 1092/1973 è da assolvere nei confronti dell'Istituto previdenziale di riferimento, e l'eventuale omissione si traduce nella possibilità di poter ripetere le somme versate in più per via del contegno omissivo mantenuto. A tal riguardo, l'art. 35, co. 8 del d.l. n. 207/2008 prevede (sia per il regime A.G.O. sia per quelli esclusivi o sostitutivi di esso) che *“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. n. 1388/1971 e s.m.i.”*; nella sua originaria formulazione l'art. 35, non diversamente dagli obblighi di cui agli artt. 86 co. 4 e 197 co. 7 del d.P.R. n. 1092/1973, prevedeva al comma 11 che *“Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno”*; al comma 12 che *“Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al co. 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trentatré giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre”*. Successivamente, il d.l. 78 del 1° luglio 2009, all'art. 15, co.1, come modificato dalla legge di conversione n. 102, del 3 agosto 2009, ha previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al*

fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. 412/1991, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi (...) le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'art. 35 (...) sono abrogati". Da ultimo, l'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. 78, del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto all'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10 bis: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme pagate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuta essere resa (...)" Di talché, anche per la gestione pubblica (allora rappresentata dall'INPDAP) l'onere di comunicazione dei redditi (sancito agli artt. 86 e 197 d.P.R. 1092/1973), nel caso di titolarità di

prestazioni agli stessi collegate, dal 31 maggio 2010 (di entrata in vigore dell'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. 78/2010) può essere assolto dal pensionato con il riporto degli stessi nella dichiarazione dei redditi annualmente inviata all'Agenzia delle entrate. Di contro, nelle ipotesi in cui il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale perché detentore di redditi la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale, lo stesso è tenuto a comunicare formalmente all'Istituto previdenziale (oggi INPS-Gestione dipendenti pubblici) l'importo dei redditi incidenti sulla misura del trattamento ai superstiti in godimento. Detta esegesi è confermata anche dalla Circolare INPS n. 195, del 30 novembre 2015, e dalla stessa comparsa di costituzione e risposta prodotta il 20 marzo 2024 dall'Ente. Nella richiamata Circolare l'INPS ha chiarito che *“Tale norma [ossia l'art. 13, co.6, lett. c), del d.l. 78/2010, che ha aggiunto il co. 10 bis all'art. 35 del d.l. n. 207/2008] ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della l. 412/1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto e sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il c.d. modello RED”*. Questo si è reso possibile proprio perché *“un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o Unico, senza essere, quindi, tenuta a ulteriori adempimenti”*, mentre numerosi altri pensionati dichiarano, invece, da molti anni, l'assenza di redditi diversi da quelli di pensione, ossia di quelle prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti

nel Casellario centrale dei pensionati. Conseguentemente, l'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello Unico all'Amministrazione finanziaria, che, ove includa tutti i redditi propri e dei familiari – laddove rilevanti – incidenti sulle prestazioni ai superstiti collegate al reddito, esclude di rendere una ulteriore dichiarazione all'Ente previdenziale. Resta fermo, invece, l'obbligo di informativa all'Istituto nei casi in cui il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale, come nelle ipotesi di tipologie reddituali, la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale (ad es. redditi da collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, redditi derivanti da indennità di funzione e da gettoni di presenza, pensioni estere, redditi da lavoro autonomo anche occasionale, etc.). Anche negli scritti a difesa (pag.14) l'INPS conferma che “(...) nel caso di specie (...) è fuor di dubbio che la sig.ra xx abbia assolto al citato obbligo presentando ogni anno la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria (modello 730)”. Perciò, le parti processuali e i fatti allegati confermano, diversamente da quanto erroneamente affermato nella prima decisione, la circostanza che la sig.ra xx abbia assolto all'obbligo derivante dall'art. 86, co. 4 del d.P.R. 1092/1973, per avere, nella vigenza di “un regime di vera e propria alternatività tra i sistemi di comunicazione” (Corte dei conti, Sez. II d'app. 61 e 258/2022, Sez. III d'app. 54 e 283/2023, Sez. I 357/2021, Sez. app. Sicilia 142 e 196/2022), trasmesso il 30 settembre 2013 all'Agenzia delle entrate il proprio modello unico relativo ai redditi “conseguiti (...) nell'anno solare precedente” (art. 35, co. 8 del d.l. 207/2008), ossia nel 2012, pari a €

24.833,00. Perciò, con l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello reddituale, contenente tutti i redditi del 2012, diversi da quelli riferiti al 2013 e contenuti già nel Casellario centrale dei pensionati (dato direttamente disponibile da parte dell'INPS), l'interessata ha assolto al proprio obbligo informativo verso l'INPS, di cui occorre ora valutare gli effetti ai fini del recupero delle somme in più corrisposte, atteso che è incontestato tra le parti l'ontologica esistenza dell'indebito così come la correttezza del suo importo. In breve, l'INPS deve procedere entro l'anno civile (2013) alla *'verifica dei redditi'* e alla *'revisione automatizzata'* del trattamento, ed entro l'anno civile (2014) successivo a quello destinato alla verifica a iniziare, a pena di decadenza, il recupero (Cass. 3802/2019). Invero, acclarata la correttezza del procedimento seguito dall'Ente previdenziale nel determinare la misura della prestazione collegata al reddito, ove dallo stesso sono a residuare, come in ipotesi, importi non dovuti, in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla legge 335/1995, l'Istituto deve iniziare il procedimento amministrativo del loro recupero nei limiti temporali di cui all'art. 9, co. 2 della l. 428/985, e all'art. 5, co. 4, del d.P.R. 429/1986, disciplinanti la revisione delle liquidazioni disposte con procedure meccanizzate (come sono le prestazioni la cui misura è collegata al reddito). Dette procedure, previste come detto all'art. 5, del d.P.R. n.429/1986, consistono in quelle *"variazioni di carattere generale apportate, in esecuzione di disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali, con o senza pagamento di arretrati, le cui (...) elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo"*. Le stesse comportano, quindi, per l'Ente previdenziale un'articolata attività di accertamento e di verifica delle varie partite di quiescenza, da svolgere in termini puntuali ma estesa alla

generalità dei trattamenti. A tale stregua, le Sezioni riunite della Corte, con sent. n. 4/2008/QM, hanno statuito che *“in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento del limite di reddito di cui all’art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e all’art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429”*. Di norma, l’amministrazione nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, in specie 30 settembre 2013, deve procedere alla verifica degli stessi e alla revisione dei trattamenti, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni entro il predetto termine; sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito, *“né può al riguardo rilevare l’eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dato normativo”* (SS.RR. 4/2008/QM). Perciò, la sopraggiunta disponibilità dei dati reddituali costituisce per la pubblica amministrazione solo la condizione per l’avvio della giusta lavorazione della partita pensionistica, non comportando, di regola, l’immediata revisione della stessa e ciò in ragione di necessari tempi tecnici di lavorazione. Di fatti, tra la *“percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l’an e il quantum della prestazione medesima si manifesta una ‘fisio-logica sfasatura temporale’* (Corte cost. 166/1996), *data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all’Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili”* (Cass. 3802/2019, S.U. 1965/1995). La Corte costituzionale (sent. 166/1996) ha ritenuto utilizzabile, quale criterio di orientamento generale (valido, quindi,

anche nell'ipotesi a giudizio) per valutare la ragionevole durata dei "tempi tecnici" necessari, l'art. 13, 2° comma, della l. 412/1991, in base al quale "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". Perciò, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica l'INPS deve procedere a "formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato" (Cass. 13918/2021): in detti termini si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. In ipotesi, la regolarizzazione dei pagamenti di reversibilità per superamento dei limiti di reddito è derivata dalla comunicazione della completa situazione reddituale, da parte della sig.ra xx, in adempimento agli obblighi di informativa assolti il 30 settembre 2013, con la trasmissione del modello Unico all'Agenzia delle entrate. Perciò, entro l'anno civile da tale data l'INPS doveva operare la verifica e conseguentemente entro lo spirare dell'anno civile successivo, 31 dicembre 2014, doveva formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, avvenuta invece il 18 maggio 2015. Tuttavia, diversamente, dal regime previdenziale INPS-AGO, disciplinato dall'art. 13, co. 2 della l. 412/1991, per la Gestione previdenziale pubblica non si verifica la decadenza in detta norma prevista. Infatti, nel settore privato con lo spirare del termine (in specie quello del 31 dicembre 2014) l'Amministrazione previdenziale non è più legittimata al recupero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019), in sede di

interpretazione dell'art. 13, co. 2 della l. 412/1991, che *"soggiace invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, co.2"* (Cass.13918/2021); invece, nel settore previdenziale pubblico (come confermato anche dall'appellante), decorso detto periodo, l'Amministrazione non perde il potere di ripetere l'indebito, come previsto all'art.5, co.4, ult. parte, del d.P.R. n. 429/1986: *"Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte"*, recupero condizionato, in quanto precluso nelle ipotesi in cui il pensionato abbia percepito indebitamente, ma in buona fede, le somme corrisposte in più (Corte dei conti, Sez. III d'app. 250/2018 e 533/2023). Perciò, poiché la sig.ra xx ha debitamente assolto ai propri obblighi di informativa il 30 settembre 2013 e che l'anno civile, successivo a quello destinato alla verifica, in cui iniziare il procedimento di recupero incondizionato è scaduto il 31 dicembre 2014, l'atto di contestazione dell'indebito, intervenuto il 18 maggio 2015, è da considerarsi tardivo e le somme corrisposte in più non ripetibili dalla pensionata non emergendo, dai fatti allegati dalle parti, elementi che permettono di apprezzare in capo alla medesima uno stato soggettivo di mala fede: la buona fede è sempre presunta, mentre il suo contrario deve dimostrarlo chi lo contesta. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della prima sentenza, l'indebito di € **3.323,19**, di cui alla comunicazione INPS del 18 maggio 2015, è da dichiarare irripetibile e gli importi interamente recuperati, da agosto 2015 a settembre 2017, sono da restituire con la maggiorazione degli interessi di legge dalla data del 28/12/2018 della prima domanda amministrativa (SS.RR. sent. 33/2017/MD).

	Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la loro so-	
	stanziale gratuità. Le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio, in ragione	
	della sent. 77/2018 della Consulta che consente al giudice di compensare le	
	spese anche quando sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a	
	quelle previste dall'art.92, co. 2 c.p.c. (art. 31, co. 3 c.g.c.), in questo caso rap-	
	presentata da un proprio precedente, ritiene la Sezione possano integral-	
	mente compensarsi, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio,	
	accoglie l'appello iscritto al n. 60.021/R.G. e, per l'effetto, in riforma della sen-	
	tenza n. 817/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio dichiara	
	l'irripetibilità dell'indebitto di € 3.323,19 e il conseguente obbligo restitutorio	
	dello stesso, da maggiorarsi dei soli interessi di legge dalla data del 28 dicem-	
	bre 2018.	
	Nulla per le spese di giustizia, compensa integralmente quelle di lite di am-	
	bedue i gradi di giudizio.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica	
	udienza del 12 aprile 2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	(Dott. Giovanni Comite)	(Dott.ssa Giuseppina Maio)
	“F.to digitalmente”	“F.to digitalmente”
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,	
	Pag. 26 a 27	

	e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-	
	ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di	
	detto art. 52, nei riguardi della parte privata e del proprio dante causa.	
	Il Presidente	
	(Dott.ssa Giuseppina Maio)	
	"F.to digitalmente"	
	Depositata in Segreteria il 09/05/2024	
	Il Dirigente	
	"F.to digitalmente"	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi della parte privata e del proprio dante causa.	
	Roma, lì 09/05/2024	
	Il Dirigente	
	"F.to digitalmente"	
	Pag. 27 a 27	